



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
312	04/09/2025	5017	08

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. per l'impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87 km 16,460. Società Cooperativa WBO Italcables.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all’Università “Parthenope” in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Italcables S.p.A., ora Società Cooperativa WBO Italcables per l’impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

CONSIDERATO

- a. che la Società Cooperativa WBO Italcables, con nota acquisita al prot. 415766 del 18/08/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 260/2012 per l’impianto in oggetto;
- b. che all’istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente;

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

- c. che con nota prot. 500087 del 12/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;
- d. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 15/02/2023 e conclusa il 10/10/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" a supporto dell'istruttoria della UOD 50.17.08, con nota inviata a mezzo PEC in data 09/10/2023, ha espresso parere non favorevole confermato dopo il contraddittorio con la società nel corso della seduta del 10/10/2023;
- b. l'ARPAC, nel corso della seduta del 10/10/2023, ha espresso parere negativo in quanto: *"Non è stato incrementato in alcun modo il trattamento delle acque meteoriche, in quanto per le acque del "piazzale vergella" continua a non essere previsto alcun trattamento e per le acque ricadenti sulla "piazzola rifiuti esterna" è ancora previsto il solo trattamento della prima pioggia, nonostante la Società abbia confermato lo stoccaggio di rifiuti sprovvisti di copertura. Le modifiche apportate al Piano di monitoraggio e Controllo non risultano chiare, dal momento che non è stato presentato un Piano di Monitoraggio e Controllo rielaborato come richiesto ma solo una tabella di monitoraggio ai punti SM01 SM02 e SM03, "inserita del piano". In ogni caso, sono stati confermati i punti di scarico S01-S02-S03. In merito si ribadisce che, mentre il punto di scarico S02 può essere considerato equivalente al punto 2, i punti S01 e S03 non rappresentano, come prescritto dall'art 101 c.3 del D. Lgs. 152/06, il punto posto immediatamente a monte della immissione nel recapito finale, dal momento che prima di questo, vi è di fatto l'immissione di altre linee";*
- c. l'Ente Idrico Campano, nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 10/10/2023 ha espresso parere favorevole anche rispetto alla richiesta di adozione dei limiti per lo scarico in pubblica fognatura;
- d. gli altri enti invitati in Conferenza non hanno partecipato alle sedute e non hanno espresso alcun parere;
- e. ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- f. il Presidente nella seduta del 10/10/2023 ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito non favorevole sulla base dei pareri prevalenti;
- g. con nota prot. prot. 499674 del 18/10/2023 questa UOD ha comunicato alla Società Cooperativa WBO Italcables il preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i., precisando che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, la società poteva presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- h. la Società Cooperativa WBO Italcables, con nota PEC del 27/10/2023 ha trasmesso le proprie osservazioni corredate da documenti;
- i. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 22/11/2023, acquisita al protocollo unico regionale 589069 del 05/12/2023, ha trasmesso il proprio riscontro riportante esito favorevole;
- j. l'ARPAC, con nota PEC del 04/12/2023, acquisita al protocollo unico regionale 589047 del 05/12/2023, ha trasmesso il proprio riscontro riportante esito favorevole con prescrizioni;

- k. la società ha trasmesso, con nota PEC del 21/12/2023, documentazione integrativa in ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere favorevole dell'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli di cui al punto precedente;
- l. la Conferenza di Servizi, già convocata per il giorno 20/02/2024 è stata rinviata prima al 07/03/2024 e poi a data da stabilire al fine di acquisire il parere ARPAC - già richiesto nelle precedenti sedute - sul piano di indagine del suolo, sottosuolo e falda acquifera, trasmesso dalla società Wbo Italcables;
- m. l'ARPAC, con nota PEC del 28/03/2024 ha trasmesso il proprio parere - sul piano di indagine del suolo, sottosuolo e falda acquifera, trasmesso dalla società Wbo Italcables;
- n. con nota prot. PG/2024/0190793 del 15/04/2024 è stata convocata la Conferenza di Servizi per la data del 14/05/2024;
- o. nel corso della seduta, oltre ai pareri successivi al preavviso di rigetto già menzionati, è stato acquisito il parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli trasmesso con nota PEC del 28/03/2024, relativo alle indagini preliminari;
- p. la Regione, sulla base del parere ARPAC del 28/03/2024 ha stabilito che la società doveva effettuare le indagini preliminari secondo le linee guida di cui alla DGR 417/2016;
- q. la società ha ribadito l'impegno ad ottemperare a tutto quanto prescritto dall'ARPAC e ha chiesto un termine adeguato per lo svolgimento delle indagini preliminari e per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sul "piazzale vergella";
- r. la Conferenza ha assegnato alla società 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente verbale per lo svolgimento delle indagini preliminari e 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente verbale per la presentazione di un cronoprogramma relativo alla progettazione e alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sul "piazzale vergella";
- s. nella seduta del 30/04/2024, successiva al preavviso di rigetto, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base dei pareri prevalenti.

CONSIDERATO

- a. che la planimetria, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 34 e di pag. 33, trasmessi dalla società dopo il preavviso di rigetto sono stati verificati dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e dalla scrivente UOD e vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b. che la società ha trasmesso documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

DATO ATTO

- a. che la società con nota acquisita al protocollo unico regionale PG/2025/0059203 del 05/02/2025 in data ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 104 del 15/04/2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
"Per quanto detto si ravvisa l'assenza di una concreta possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, e pertanto il Gestore non è pertanto tenuto alla successiva redazione della relazione di riferimento".
Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

- b. che questa UOD in data 11/04/2025 ha provveduto ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA;
- c. che con nota pec del 04/07/2024 la società trasmetteva il documento “ Indagine Analitica del Suolo e Sottosuolo” eseguita nel 2015 predisposta dal Commissario Giudiziale della Italcables S.p.A. in liquidazione;
- d. che l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, in merito al documento di cui al punto c. ha espresso il seguente parere: *Dalla disamina della documentazione prodotta, ed in particolare dalle indagini eseguite nel febbraio 2015, si ritiene che, atteso il tempo trascorso, non siano rappresentative dell’attuale stato ambientale del sito e si ritiene necessario eseguire nuove indagini su suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro il mese di marzo 2025, anche in considerazione della previsione normativa di cui all’art. 29 sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006. Nel merito delle indagini del febbraio 2015, le stesse non si ritengono esaustive ed in particolare per l’ubicazione dei sondaggi, tutti realizzati in aree a verde, lontane dai centri di pericolo e, pertanto, non conforme alle Linee guida ARPAC sulla predisposizione e l’esecuzione delle indagini preliminari.....Dalla disamina della documentazione, ed in relazione ai precedenti pareri, ai fini del rinnovo del procedimento ambientale, questa UO esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione a condizione che vengano eseguite indagini ambientali su suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro il mese di marzo 2025, nel rispetto dei criteri di cui alle Linee guida ARPAC approvate con DGRC n. 417/2016 e delle indicazioni riportate nel presente parere;*
- e. che la società, con nota PEC del 08/04/2025 ha trasmesso relazione geologica sugli esiti delle indagini preliminari, effettuate entro il 31/03/2025 nelle cui conclusioni si riporta che: *“Il sito su cui insiste l’opificio industriale della WBO Italcables Società Cooperativa, è risultato non contaminato. l’attività produttiva svolta negli anni non ha configurato alcun rischio di inquinamento delle matrici ambientali”;*
- f. che la relazione di cui al punto e. è stata trasmessa all’ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli, con nota PG/2025/0251272 del 20/05/2025, al fine di acquisire il parere di conformità alle linee guida di cui alla DGR 417/2016;
- g. che l’ARPAC con nota del 27/05/2025 ha richiesto integrazioni e chiarimenti al fine dell’espressione del parere di conformità;
- h. che la società, con nota del 17/06/2025 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall’ARPAC che, con nota acquisita al protocollo unico regionale 337491 del 07/07/2025 ha espresso parere favorevole di conformità alle linee guida di cui alla DGR 417/2016;
- i. che la Città Metropolitana di Napoli, con nota del 20/06/2025, trasmessa alla società Wbo Italcables con nota prot. PG/2025/0316827 del 24/06/2025 ha richiesto chiarimenti e integrazioni;
- j. che la società, con nota del 14/07/2025 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Città Metropolitana di Napoli che, con nota acquisita al protocollo unico regionale 400933 del 12/08/2025 ha espresso parere favorevole di conformità alle linee guida di cui alla DGR 417/2016;
- k. che la società, con nota del 21/06/2024 e successiva nota del 11/04/2025 ha trasmesso proposta di cronoprogramma per la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sul piazzale vergella.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale

rilasciata D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. alla Italcables S.p.A., ora Società Cooperativa WBO Italcables, per l'impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Cooperativa WBO Italcables con nota acquisita al prot. 415766 del 18/08/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Caivano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che la società realizzi l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale vergella secondo i tempi di seguito indicati:

- entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento – trasmissione all'ARPAC e alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli del progetto con individuazione del tipo di impianto, schede tecniche e planimetria;
- entro dieci mesi dall'approvazione del progetto da parte della Regione Campania - installazione e messa in funzione dell'impianto.

Prima della messa in funzione dell'impianto di trattamento la società dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato realizzato e sarà gestito secondo quanto indicato nel parere ARPAC;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

11. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot.

PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Wbo Italcables Società Cooperativa;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. alla Italcables S.p.A., ora Società Cooperativa WBO Italcables, per l'impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Cooperativa WBO Italcables con nota acquisita al prot. 415766 del 18/08/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Caivano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che la società realizzi l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale vergella secondo i tempi di seguito indicati:

- entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento – trasmissione all'ARPAC e alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli del progetto con individuazione del tipo di impianto, schede tecniche e planimetria;
- entro dieci mesi dall'approvazione del progetto da parte della Regione Campania - installazione e messa in funzione dell'impianto.

Prima della messa in funzione dell'impianto di trattamento la società dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato realizzato e sarà gestito secondo quanto indicato nel parere ARPAC;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

11. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;

i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;

ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione.

Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Wbo Italcables Società Cooperativa;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO